

ORDINANZA MUNICIPALE

CONCERNENTE LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE 2023

Il Municipio di Vezia

Richiamati:

- gli articoli 274, 275, 296, 297 e 322 della Legge Tributaria (LT) del 21 giugno 1994;
- il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 7 Dicembre 2022 concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevoli per il 2023;

emana la seguente ordinanza:

1. L'imposta comunale ordinaria 2023 è riscossa a cura del Centro sistemi informativi del Cantone.
2. La riscossione avverrà in quattro rate, di cui tre a titolo di acconto, calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base ad una percentuale dell'ultima tassazione.
3. I termini di scadenza delle singole rate d'imposta sono fissati come segue:

Rate d'imposta comunale 2023	Esigibile al	Termine di pagamento
1a rata di acconto	01.04.2023	30.04.2023
2a rata di acconto	01.06.2023	30.06.2023
3a rata di acconto	01.08.2023	31.08.2023
Rata a conguaglio	a partire dal 2024	30 giorni dalla data d'intimazione del conteggio

Le imposte e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza (art. 242 cpv 1 LT). Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv 5 LT.

4. L'imposta personale è dovuta da tutte le persone fisiche che, alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento nel Cantone, sono assoggettate in virtù della loro appartenenza personale e hanno compiuto il 18mo anno di età. L'imposta personale ammonta a CHF 40.--/anno. I coniugi devono ciascuno l'intera imposta personale (art. 290 LT).
5. L'imposta immobiliare è dovuta dalle persone fisiche e giuridiche, proprietarie di immobili alla fine dell'anno civile. Per i fondi gravati da usufrutto, l'imposta è a carico dell'usufruttuario (art. 291 LT).
L'imposta immobiliare è dell'1^o/oo del valore di stima ufficiale alla fine dell'anno civile, esclusa ogni deduzione di debiti (art. 293 LT).
6. Per il calcolo degli interessi remunerativi sulle scadenze da restituire, sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza e sulle restituzioni d'imposta, gli interessi di ritardo, la trattenuta dell'imposta alla fonte, la rinuncia alla riscossione degli importi minimi, e la validità temporale dei tassi di interesse, è applicabile il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato, concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2023.
7. Il moltiplicatore dell'imposta comunale 2023 è dell'85%.
8. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
9. E' ordinata la pubblicazione all'albo comunale nel periodo di 30 giorni.
10. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

Il Sindaco:

Roberto Piva



Il Segretario:

Milko Pastore

6943 Vezia, 10 gennaio 2023